



# CITTA' di A VELLINO

Ordinanza n.60 del 16/02/2018

**Oggetto:** Censimento Obbligatorio Materiali Contenenti Amianto (MCA). Aggiornamento mappatura amianto ex D.M. 18 marzo 2003, n. 101.

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che il DM 18 marzo 2003 n. 101, delegava le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- che con nota prot. 706894 del 26/10/2017 la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema invitava ad effettuare e/o aggiornare il censimento/mappatura dei siti pubblici e privati interessati della presenza di materiali contenenti amianto insistenti sul territorio Comunale;
- che a tal proposito venivano trasmesse le schede di rilevazione/auto notifica, predisposte da ARPA Campania, da compilare e firmare dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e trasmettere entro il 30 Aprile 2018 alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema, U.O.

### VISTO

- l'art. 10 comma 1 della Legge 27/03/1992 n. 257 "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*", la quale prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- il DM Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 257/92 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- i piani Regionali di cui all'art. 10 della Legge 257/92 prevedevano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali fossero presenti materiali e/o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva per blocchi di appartamenti;
- il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
- l'art 12 del DPR 08/08/1994, "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*", che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti.

### CONSIDERATO

- che con l'Ordinanza Sindacale n. 77 del 03/03/2015 veniva avviato il primo censimento dei manufatti contenenti amianto presenti sul territorio del Comune di Avellino;

- che a seguito delle numerose richieste di proroga dei tempi per la presentazione delle schede di autonotifica, con Ordinanza Sindacale n. 124 del 28/04/2015, venivano riaperti i termini di scadenza per la trasmissione delle stesse;
- che sulla scorta della nota prot. 706894 del 26/10/2017 della Giunta Regionale della Campania, considerato anche il notevole lasso di tempo trascorso dall'emissione della prima Ordinanza Sindacale per il censimento dei manufatti contenenti amianto, risulta necessario provvedere ad un aggiornamento della mappatura/censimento degli stessi manufatti;
- che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che questo Comune, in aggiunta al censimento operato per la Regione Campania, intende dotarsi di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti interventi;
- che il censimento, ai sensi del comma 2 art. 12 del DPR 08/08/1994, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
- che al fine di evitare rischi per la salute pubblica occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento, e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa predisposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica.

#### **VISTO**

- la Legge 21/03/1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DM 06/09/1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il DPR 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
- il D.M. 471 del 24/10/1999, Regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. N. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29/07/2004, n. 248;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

#### **RICHIAMATO**

- l'art.54 del D.Lgs. 267/2000, che demanda al Sindaco l'assunzione dei provvedimenti urgenti a salvaguardia della salute pubblica e dell'incolumità dei cittadini;
- l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

### **ORDINA**

- ai proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto;
- ai proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta;
- ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive;

**di provvedere entro il termine perentorio del giorno 15 aprile 2018:**



1. all'aggiornamento delle schede di autonotifica da parte dei soggetti che hanno già adempiuto a quanto disposto dalle Ordinanze 77 e 124/2015.
2. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune e disponibili presso il sito internet del Comune di Avellino ([www.comune.avellino.it](http://www.comune.avellino.it)).
3. all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal DM 06/06/1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali, e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, vanno indirizzate al Comune di Avellino - Settore Ambiente, Piazza del Popolo.

## **AVVERTE**

**Per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge 257/92, art. 15, comma 4.**

## **DISPONE**

la notifica del presente provvedimento,

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Responsabile Settore Patrimonio, relativamente al patrimonio pubblico dell'Ente;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Avellino;
- al Dipartimento ARPAC di Avellino.

Incarica il Comando di Polizia Municipale e gli altri Corpi della Forza pubblica dei controlli e della sorveglianza per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni previste ai sensi della richiamata Legge 257/92 art. 15, comma 4.

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale sul sito del Comune e di dare la più ampia divulgazione della stessa.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale ed, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli uffici del Settore Ambiente, Servizio Tutela Ambientale del Comune di Avellino negli orari di apertura al pubblico.

**IL SINDACO**

